



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*  
*comune.rivoli.to@legalmail.it*  
*P.IVA 00529840019*

SERVIZIO MANUTENZIONI, VIABILITA', VERDE, FABBRICATI, ILLUMINAZIONE E  
IMPIANTI TECNOLOGICI  
UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI SU VIABILITA'

**ORDINANZA N. 642 / 2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONI PROVVISORIE ALLA CIRCOLAZIONE  
STRADALE DA ISTITUIRE IN VIA TAGLIAMENTO NEI PRESSI DEL  
NUMERO CIVICO 4 PER ESEGUIRE OPERE DI MOVIMENTAZIONE  
MATERIALI VERSO SECONDO PIANO DI EDIFICIO**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la richiesta protocollata n. 109760 del giorno 31/12/2025, presentata dal Sig. "CORATELLA ROBERTO, avente residenza a Grugliasco (TO) – Via Crosetto n. 48", volta ad ottenere divieti e limitazioni alla viabilità per eseguire opere di movimentazione materiali verso secondo piano di edificio in Via Tagliamento nei pressi del numero civico 4, occupando lo spazio prospiciente l'area medesima mediante l'impiego di furgone e autoscala.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visti gli artt. 5, 7 del "Codice Della Strada" D.Lgs. 30/04/92 N° 285.

Viste le ordinanze n. 411 del 25/06/2003 e n.13 del 12/01/2009.

Vista l'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico n. 272/2025.

## **ORDINA**

di istituire

dalle ore 07:30 sino alle ore 12:30 del giorno 09/01/2026

il RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, limitatamente alla porzione di strada  
in corrispondenza dello spazio occupato dai mezzi d'opera impiegati per eseguire i lavori di  
movimentazione materiali verso il secondo piano dell'edificio in oggetto  
il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

ed il LIMITE DI VELOCITÀ di 30 km/h

in Via TAGLIAMENTO

nel tratto compreso tra il numero civico 4 e l'intersezione (esclusa) con Corso FRANCIA

CON L'IMPIEGO OBBLIGATORIO DI MOVIERE/I PER GESTIRE IL PASSAGGIO IN  
SICUREZZA DEI PEDONI SUL MARCIAPIEDE IN CORRISPONDENZA  
DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal D.M. 10 Luglio 2002 e dalle norme complementari per la posa della segnaletica e presegnaletica diurna e notturna e per la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali prevedendo percorsi alternativi protetti e sicuri.

Di prevedere adeguata segnaletica di cantiere, nelle vie oggetto della presente ordinanza, a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza e indicante tempi di realizzazione dei lavori.

Di prevedere adeguata presegnaletica, da collocare nelle immediate vicinanze della zona di occupazione e comunque alla prima intersezione utile, al fine di evitare inutili ingorghi.

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il posizionamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori a cura e spese del richiedente o della ditta esecutrice dei lavori.

Di provvedere al ripristino della viabilità nelle ore non coperte dalla presente ordinanza; quindi di provvedere al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, prima della normale riapertura della strada a lavori ultimati secondo tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ed alle ordinanze comunali in vigore prima dell'inizio dei lavori.

La tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'avvenuta apposizione dei segnali che dovranno essere collocati, per quanto riguarda il divieto di sosta, non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori (D.L. 30/04/92 n° 285 art. 6 comma 4/f ).

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

### **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, può essere proposto da chiunque vi abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, dell'articolo 24 dello Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 14, del "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi"; così come disposto dai Decreti del Sindaco n.4 – n.5 – n.6 del 01/04/2025, la presente autorizzazione viene assunta dal Dirigente della Direzione Tutela del Cittadino, in assenza del Dirigente competente.

